

# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI : BARBIERE - PARRUCCHIERE E MESTIERI AFFINI.

## CAPO 1°: DISPOSIZIONI GENERALI:

### ART.1. - Oggetto del Regolamento

- 1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 23.12.1970 n.1142 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 2) Nel caso in cui tale attività vengono svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento;
- 3) Non sono soggette al presente Regolamento:
  - a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
  - b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle ausiliarie previste dal testo unico delle legge sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni.
  - c) Le attività di estetista come disciplinato dalla legge 4 gennaio 1990 n.1 - Disciplina dell'attività di estetista.

### ART.2 - Autorizzazione Amministrativa all'esercizio.

- 1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna o mestiere affine, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciate dal Responsabile del Servizio, previo parere della competente commissione comunale.
- 2) Non è consentito lo svolgimento delle attività di parrucchiere per uomo e donna in forma ambulante, salvo che tale attività, siano esercitate a favore di persone immobilizzate o handicappate da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo articolo 24.

### ART.3 - Contenuti dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione è valida per l'antestatario, per i locali e le attrezzature in essa indicati.
- 2) L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art.24 purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.
- 3) I locali adibiti all'esercizio di attività diversi da quelli di Parrucchieri e Barbiere rientranti in quelli definiti mestieri affini devono essere esercitati in locali separati.

#### ART. 4 Requisiti.

- 1) L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8.8.1985, n.443; iscrizione al Registro ditte della Camera di Commercio I.A.A. nel caso di società non artigiane;
  - b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare ai sensi del vigente Regolamento d'igiene;
  - c) idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature ai sensi dei successivi articoli;
  - d) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art.2 della legge 14 febbraio 1963, n.161 così come modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n.1142;

#### ART.5 Tipologia delle autorizzazioni

- 1) Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt.2,3 e 4 potranno essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
  - A) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli e in servizi tradizionalmente complementari, quali la colorazione e la decolorazione, che non apportano a rilevanti modifiche dell'aspetto naturale.
  - B) PARRUCCHIERE PER UOMO E/O DONNA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo e donna, comprendente:
    - taglio di capelli;
    - esecuzione di acconciature;
    - colorazione e decolorazione dei capelli;
    - applicazione di parrucche;
    - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
  - D) MESTIERI AFFINI: trattasi di tipologia di attività varie che singolarmente configurano mestieri affini a quelli menzionati alle precedenti lettere A,B, per essere rivolte all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di mode o di costume senza implicare prestazioni di carattere medico - curativo - sanitario. Tali attività possono essere comprese tra quelle che, esercitate congiuntamente ad altre, concorrono alla qualificazione di parrucchiere. Esse, tuttavia se esercitate quale scopo principale o prevalente all'impresa, sono soggette ad autorizzazione comunale ai sensi dell'art.1 della legge 14 febbraio 1963, n.161 così come modificato dalla legge 23 dicembre 1970 n.1142.
  - E) Nel caso di società non artigiane deve essere invece indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

#### ART.6 Attività svolte nel domicilio.

Le attività di cui all'art.1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

#### ART.7 Commissione Consultiva Comunale.

- 1) - La Commissione consultiva Comunale, prevista dall'art.2/bis della legge 14.2.1963, n.161 come modificata dalla legge 23.12.1970 numero 1142, è nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica tre anni i suoi componenti possono essere riconfermati.
- 2) La commissione Consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:
  - a) da tre rappresentanti degli Artigiani designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
  - b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
  - c) da responsabile del settore igiene pubblica dell'Azienda U. S. L. o da un suo delegato;
  - d) dal Comandante dei Vigili Urbani o un suo delegato;
  - e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.
  - f) Funge da Segretario il Responsabile del servizio o suo delegato

#### ART.8 Compiti della Commissione consultiva comunale.

- 1) La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
  - a) domande di nuove autorizzazioni;
  - b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
  - c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
  - d) sospensione dell'attività per di più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
  - e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
  - f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione.
- 2) La commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente Regolamento.
- 3) Il Presidente dovrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso che la domanda fosse presentata incompleta, si prenderà per valida la data della domanda stessa.

#### ART.9 Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale

- 1) Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione il Comune, qualora non pervenissero le anzidette designazioni, provvede ugualmente a costituire la medesima scegliendo i membri fra i titolari di imprese della categoria esplicitanti l'attività nel Comune oppure scegliendoli fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali.
- 2) Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di

membri purché non inferiori a quattro. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

- 3) In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di un o più rappresentanti di cui alle lettere A), B), E), del precedente art.7 il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione ed in caso di silenzio valgono le norme di cui al primo comma del presente articolo.

#### ART. 10 Ricorsi

- 1) Il provvedimento del Responsabile di servizio di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data dall'esame della Commissione Comunale di cui all'art.7 del presente regolamento.
- 2) Contro il provvedimento del Responsabile di Servizio che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione.

#### CAPO II°: NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

##### ART.11 Domanda di autorizzazione

- 1) La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o mestiere affine va presentata su carta legale al Sindaco deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
  - a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale;
  - b) Denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
  - c) Precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
  - d) data in cui si presume iniziare l'attività;
- 2) Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti o avvalersi dell'autocertificazione e/ o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:
  - 1) Certificato di residenza;
  - 2) Planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l'attività firmata da un tecnico abilitato. *(se è già agli atti degli Uffici Comunali, presentata per lo stesso scopo e, i locali non hanno subito variazioni nella domanda se ne può fare espresso riferimento quindi escludendone la sua presentazione) ;*
  - 3) Nel caso che il richiedente sia una Società devono essere allegate copia autentica dell'atto costitutivo e/o Statuto, con gli estremi di iscrizione nel Registri delle Società presso la Cancelleria del Tribunale ovvero la registrazione presso l'Ufficio di Registro nel caso di Società semplice, di fatto o irregolare;
  - 4) Certificazione di qualificazione professionale del titolare o soci addetti, se impresa artigiana, o del direttore se impresa non artigiana
  - 5) Le domanda deve contenere:
  - 6) Dichiarazione che non sussistono nei propri confronti ò Cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.5.1965 n.575 ò ( Antimafia )
  - 7) dichiarazioni di non essere stati dichiarati falliti o provvedimento di riabilitazione;
  - 8) dichiarazione di non avere riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso;
  - 9) dichiarazione di rispettare i regolamenti di Polizia urbana;
  - 10) i regolamenti di Igiene;

11) i regolamenti edilizi

12) Le norme Urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.

3) Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8.8.1985 n.443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

4) La domanda di autorizzazione è esposta all'Albo Pretorio del Comune per la durata di dieci giorni consecutivi

ART.12 Superfici Minime dei locali da adibire all'esercizio delle Attività.

1) Fermi Restando i requisiti igienico - sanitari, per l'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori ( Ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa):

a) Barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq.16 per un solo posto di lavoro, e mq.4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce ò posto di lavoro ò ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) Mestieri affini 25 mq.

ART.13 - Rilascio dell'autorizzazione.

1) L'autorizzazione di cui all'art.5 è rilasciata con provvedimento del Responsabile di Servizio, sentita La Commissione di cui al precedente art.7.

2) L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

3) Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

4) Della decisione il Responsabile del Servizio né comunicazione all'interessato a mezzo di messo comunale.

5) del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del servizio provvede ad informare i seguenti uffici:

a) La Commissione Provinciale per l'Artigianato;

b) La Camera di Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura;

c) Le sede Provinciale dell'ANAL;

d) L'Ufficio Tributi Comunale;

e) L'Ufficio Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L di Teramo;

ART.14 Inizio attività.

1) In caso di accoglimento l'interessato dovrà ottenere l'autorizzazione e iniziare l'attività entro 120 giorni dalla notifica di accoglimento, pena la decadenza del parere e l'archiviazione della pratica;

2) Qualora la domanda accolta sia riferita ad attività da attivarsi in aree PEEP, ib corso di allestimento, il termine di cui al comma precedente è di 730 giorni;

3) E' consentita la proroga dei termini di cui ai comma precedenti in caso di reali e comprovati motivi di forza maggiore. Tale proroga viene autorizzata dal Responsabile del servizio sentita la Commissione consultiva.

- 4) L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio, previa acquisizione della Certificazione antimafia;
- 5) Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere congruamente motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 6) Entro 120 giorni dall'inizio dell'attività, debbono essere prodotti al competente Ufficio comunale i seguenti documenti:
- 7) Certificato di iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane nel Registro ditte della Camera di Commercio;
- 8) certificazione sanitaria del personale addetto;
- 7) Ogni modifica sostanziale dei locali deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio, sentito il parere della Commissione Consultiva.

#### ART.15 - Modifiche

- 1) Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio sentito il Responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria locale.

#### ART.16 Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'Impresa.

- 1) Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.
- 2) Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione purchè alleggi alla domanda di cui all'art.11 copia del contratto di cessione d'azienda registrato all'Ufficio di Registro. In sostituzione di detta documentazione potrà essere prodotta Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- 3) In caso di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione come previsto dal precedente comma.
- 4) In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della legge 8.8.1985, n.443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato.
- 5) Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non compri di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.2 della legge 23.12.1970 n.1142

#### ART.17 Trasferimento della sede

- 1) Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività nella stessa zona o in altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.

### CAPO III°: NORME IGIENICO - SANITARIE.

#### ART.18 - Accertamenti Igienici dei Locali.

- 1) L'accertamento dei Requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria

delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del settore igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

#### ART.19 Requisiti igienici dei locali.

- 1) Le attività di cui all'art.1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali separati da altre attività.
- 2) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere un'altezza non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Se la superficie illuminante è la porta a vetri, essa dovrà essere dotata di idonea apertura a wasistas.
- 3) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt.1.80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.
- 4) Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.
- 5) Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di appositi recipienti, ed essere adeguatamente areati per un facile cambio d'aria.
- 6) Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio munito di latrina, con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia.
- 7) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie.
- 8) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria, in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.
- 9) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

#### ART.20 Norme igieniche per l'esercizio delle attività.

- 1) A tutti gli addetti ai servizi delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, ed estetista è fatto obbligo l'uso di indumenti di colore chiaro in modo da poter notare lo stato di pulizia.
- 2) È obbligatorio l'uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art.7 del R.D. 30.10.1924 n.1938, e che per il sistema di permanente a freddo maneggino preparati a base di acido tioglicolido e tioglicolati.
- 3) Il contenuto di acido tioglicolido e dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni legislative nella disciplina dei prodotti cosmetici.
- 4) Prima di tali applicazioni e tutte quelle altre che possono creare problemi di allergie dovrà essere sempre informato il cliente.

#### ART.21 Controlli Sanitari del personale

- 1) Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non dopo che a richiesta dei singoli interessati, il settore igiene pubblica

dell'U.S.L. abbia accertato e certificato l'idoneità fisica e l'assenza di malattie infettive e contagiose.

- 2) Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito sarà annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nel negozio per gli opportuni controlli sanitari
- 3) Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

#### ART.22 -ORARI E TARIFFE.

- 1) Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Responsabile di servizio, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.
- 2) E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario in modo visibile.
- 3) E' Concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

#### ART. 23 - Tariffe.

- 1) Le organizzazioni sindacali di categoria stabiliranno le tariffe minime comunicandole al Sindaco.
- 2) Il titolare del salone dovrà esporre le proprie tariffe, che comunque non dovranno essere inferiori a quelle stabilite e comunicate al Sindaco, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

#### ART.24 - Distanze minime tra esercizi .

- 1) L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza riportata nel prospetto di cui al presente articolo.
- 2) In rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante e il territorio comunale viene diviso in tre zone:
  - a) Centro Storico - C.da Piano Cecchino
  - b) C.da Case Propezzano - Case Merluzzi
  - c) Frazione Pagliare - Piane Vomano

La distanza da esercizio è fissata:

per la zona A: mt. 50

per la zona B : mt.80

per la zona C: mt. 80

Per distanza minima tra esercizi si intende, il percorso pedonale effettivo da porta a porta su percorso di strade pubbliche compreso la proprietà privata di accesso al locale.

Per il trasferimento delle attività che hanno operato nel territorio comunale per almeno tre anni, la distanza minima da esercizio deve essere ridotta del 50%.

#### ART.25 - Controlli

- 1) Gli agenti di polizia municipale e della forza pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

## ART.26 - Sanzioni

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quanto non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle norme della legge 24 novembre 1981 n.689 con sanzione amministrativa da £. 100.000 a £.1.000.000.

## ART.27 - Abusivismo.

- 1) Il Responsabile del servizio ordina la cessazione delle attività quanto questa viene esercitata senza autorizzazione.
- 2) Decorsi dieci giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non venga eseguito, il Responsabile del servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

## ART.28 - Sospensione, Revoca e Decadenza dell'autorizzazione.

- 1) L'autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestiere affine, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
- 2) La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 6 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale.
- 3) I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 30 giorni.
- 4) La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione, purchè comprovante da idonea certificazione medica.

## ART. 29 - Provvedimenti d'urgenza.

- 1) Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente art. n.26, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art.38 della legge 8.6.1990 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni ( L.127/90 - 191/98 - n.265/99 ) , quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

## ART.30 - Disposizioni transitorie e finali.

- 1) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna alle seguenti condizioni:
  - la richiesta, corredata dalla necessaria documentazione e quindi dalla corrispondente qualifica professionale, deve essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento;
  - venga rispettate le superfici minime.

ART.31 Abrogazioni norme precedenti.

- 1) Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con delibera Consigliere n.61 del 29 giugno 1989.

ART.32 Entrata in vigore del presente regolamento:

- 1) Il presente Regolamento entra vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Vedi Art 57 dello Statuto Comunale.
-



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 ----- PROVINCIA DI TERAMO -----C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/895887 \*\*\*\*\* FAX 085/8959566

## VERBALE COMMISSIONE BARBIERE E PARRUCCHIERE

N.1 Anno 2000

OGGETTO: Parere Regolamento Esercizio Attività di Barbiere - Parrucchiere e Mestieri Affini.

L'anno duemila addi venti del mese di Luglio alle ore 13,00 in Morro D'Oro nella Sede Municipale convocata con avvisi notificati a mezzo di messo comunale si è riunita la Commissione per l'attività di Barbiere, Parrucchiere e Mestieri affini .

Sono presenti i Sigg.ri

- 1) Maiorani Francesco Assessore delegato dal Sindaco;
- 2) Dezi Nelide Rappr. Comms. Pto. le Artigiano
- 3) Scarpone Duilio Rappr. Sindacale
- 4) Quatraccioni Paola Rappr. Sindacale;
- 5) Di Domenico Elvezia Rappr. Categoria Artigiana ( Barbieri e Parrucchieri)
- 6) De Luca Emma Rappr. Categoria Artigiana ( Barbiere e Parrucchieri)

Risulta assente il componente Marini Pasquale, Il Vigile Urbano, il Responsabile del Servizio Igiene e Prevenzione dell'Azienda U.S.L. di Teramo.

Funge da Segretario il Sig. Cerulli Pasquale Responsabile Area Amministrativa.

Il Presidente constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta in merito all'oggetto.

### LA COMMISSIONE

Sentita la relazione del Presidente

Visto il Parere dell'Ufficiale Sanitario

Considerato che a norma dell'Art.3 della Legge 23.12.1970 i regolamenti per la disciplina di tali attività sono redatti previo parere obbligatorio non vincolante di una Commissione Comunale.

### ESPRIME

parere favorevole in merito allo schema di Regolamento proposto per l'Esercizio dell'attività di barbiere - Parrucchiere e Mestieri affini.

F.to Maiorani Francesco; Dezi Nelide; Scarpone Duilio; Di Domenico Elvezia; De Luca Emma; Quatraccioni Paola.

F.to Il Segretario della Commissione Sig. Pasquale Cerulli.

Il Presidente riferisce che:

-si deve procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento Comunale che disciplini l'Esercizio dell'attività di Barbieri - Parrucchiere e Mestieri Affini ricordando che l'ultimo fu approvato giusta delibera di C.C. n.61 in data 29 giugno 1989;

- il suddetto regolamento si deve ritenere superato sia per quanto riguarda i riferimenti legislativi e sia per le limitazioni in esso contenute per quanto concerne l'apertura di nuove attività;
- in esso inoltre sono contenute norme che disciplinano l'attività di estetista che, con l'entrata in vigore della legge n.1 del 4 gennaio 1990 tale attività viene regolamentata in modo autonomo, i Comuni devono adottare Regolamenti specifici non appena le Regioni danno seguito a quanto previsto dagli artt.5 e 6 della legge stessa;
- la proposta di regolamento che si sottopone all'approvazione prevede una maggiore flessibilità per la concessione di nuove autorizzazioni e vengono apportate tutte le innovazioni introdotte dalle nuove leggi sulla semplificazione amministrativa ;
- la proposta del nuovo Regolamento è stata preventivamente sottoposta ai pareri:
  - a) della Commissione Comunale che con verbale n.1 in data 20 luglio 2000 ha espresso parere favorevole
  - b) dell'Autorità Sanitaria che con nota n.1188 in data 5 luglio 2000 per quanto di competenza ha espresso parere favorevole
  - c) della Commissione Provinciale dell'artigianato che con nota n.3019 in data 11 settembre 2000 propone l'abolizione della lett.a) dell'art.4 in quanto contrasta con la normativa vigente per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane e al Registro delle Imprese( l'iscrizione, infatti può avvenire solo dopo l'inizio dell'attività e, quindi il possesso dell'autorizzazione amministrativa);

Il Presidente inoltre dopo approfondito esame con l'Ufficio competente e dopo aver consultato il Segretario Comunale, propone al Consiglio Comunale di apportare le seguenti modifiche ( Vedi Allegato "A") alla proposta di Regolamento che in ogni caso non influiscono sull'aspetto sanitario, ma sono di natura tecnico amministrativa.

Pertanto il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio la proposta del Nuovo Regolamento Comunale per l'esercizio dell'Attività di Barbieri e Parrucchiere e Mestieri Affini con le modifiche ai vari articoli.

Il Presidente quindi, propone se la minoranza è d'accordo, di votare in blocco la proposta di modifica;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il rappresentante della minoranza, Sig. Malvone Aurelio, è d'accordo sulla proposta del Sindaco;

Sentita la Relazione del Presidente ;

Visti i pareri espressi dai vari organi consultivi citati in premessa;

Vista la legge 23 dicembre 1970 n.1142

Visto il Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.200 n.267;

Preso atto del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla presente proposta dal Responsabile del Servizio;

Visto lo Statuto Comunale

Presenti e votanti 12

A voti unanimi,

#### D E L I B E R A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare così come si approva tutte le modifiche di cui all'allegato "A", da riportarsi nel testo proposto dalla Commissione;
- 3) di approvare pertanto come si approva il Nuovo Regolamento Comunale per l'esercizio dell'Attività di Barbieri - Parrucchiere e Mestieri Affini con l'abolizione della lett. a) dell'art.4 così come fatto rilevare e proposto dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Teramo, e nel nuovo testo contenente le modifiche proposte dal Presidente;
- 4) di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni data di affissione all'albo pretorio che verrà effettuata il giorno successivo alla data di protocollo comunale della nota o comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte dell'organo di controllo.( Art.57 dello Statuto Comunale).
- 5) Di trasmettere il presente regolamento al Co.Re.Co. di Teramo

Parere favorevole ex art.49 TUEL

## ALLEGATO 8A

### Proposta di Modifica Regolamento Barbieri e Parrucchieri

La parola "SINDACO" viene eliminata in tutti gli articoli ad esclusione degli artt.7-11-17-23-

Art.7 Viene aggiunto il seguente periodo dopo la lettera c): Funge da Segretario il Responsabile del Servizio o suo delegato;

Art. 9 Viene eliminato il c.3.

Art.11 al comma 2 la frase di cui al punto 3) viene eliminata interamente e sostituita dalla seguente frase:  
Nel caso che il richiedente sia una Società devono essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e/o Statuto, con gli estremi di iscrizione nei registri delle Società presso la cancelleria del Tribunale ovvero la registrazione presso l'Ufficio di Registro nel caso di Società semplice, di fatto o irregolare.

Art. 11 - Viene aggiunto il punto 4) con la seguente frase "Certificazione della qualificazione professionale del titolare o soci addetti, se impresa artigiana, o del direttore se impresa non artigiana.

Art.11 - Viene eliminato il Comma 3)

Art.14 - Viene interamente sostituito dal seguente:

"In caso di accoglimento l'interessato dovrà ottenere l'autorizzazione e iniziare l'attività entro 120 giorni dalla modifica di accoglimento, pena la decadenza del parere e l'archiviazione della pratica.

Qualora la domanda accolta sia riferita ad attività da attivarsi in aree P.E.E.P, in corso di allestimento, il termine di cui al comma precedente è di 730 giorni;

È consentita la proroga dei termini di cui ai comma precedenti in caso di reali e comprovati motivi di forza maggiore;

Tale proroga viene autorizzata dal Responsabile del servizio, previa acquisizione della Certificazione antimafia;

Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere congruamente motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Entro 120 giorni dall'inizio dell'attività, debbono essere prodotti al competente ufficio comunale;

-certificato di iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane E NEL Registro ditte della Camera di Commercio;

certificazione sanitaria del personale addetto.

Ogni modifica sostanziale dei locali deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio, sentito il parere della Commissione consultiva.